

# CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Via G.Milli,13 – Tel. (0861) 248847-8 - Fax(0861)247054 - 64100 TERAMO  
teramo@cassedili.abruzzo.it

Teramo, 22 febbraio 2023


Oggetto: **D.M. N. 143 DEL 25 GIUGNO 2021. ACCORDO PARTI SOCIALI NAZIONALI DEL 7 DICEMBRE 2022. VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI. DAL 1° MARZO 2023 PROCEDURA DI ALERT PER TUTTI I CANTIERI ATTIVI**

CASSA EDILE TERAMO

Comunicazioni alle imprese

Protocollo Generale

642000008312023



PGU 831 / 2023 AG

22/02/2023

A tutte le  
Imprese iscritte  
LORO SEDI

A tutti gli  
Studi di consulenza  
LORO SEDI

Alle Parti Sociali Territoriali  
LORO SEDI

Vi informiamo che le Parti Sociali nazionali, con accordo del 7 dicembre 2022 (All.), hanno stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti a tale data o avviati a decorrere dalla medesima, venga attivata una "procedura di alert" allo scopo di ricordare ai soggetti coinvolti di richiedere l'attestazione di congruità.

Ricordiamo che sono soggetti alla congruità i lavori edili definiti nell'allegato X del d. Lgs n. 81/2008 (**Testo Unico Sicurezza sul Lavoro**), relativi alle seguenti fattispecie:

- 1) **lavori pubblici di qualsiasi importo;**
- 2) **lavori privati di importo pari o superiore a 70 mila euro.**

Più in particolare:

- ❖ A seguito dell'invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema CNCE EdilConnect, **sarà inviata una PEC all'impresa affidataria** (e al committente, nel caso di appalto pubblico) **informando che il lavoro denunciato è soggetto a verifica di congruità. Allorché l'impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE Edilconnect**, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una PEC a quest'ultima, invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti;
- ❖ ogni 3 del mese il sistema CNCE Edilconnect invierà all'impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi all'andamento della congruità nei propri cantieri;
- ❖ **per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni**, 20 giorni prima della fine dei lavori, sarà inviata, una PEC all'impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per informare che, a seguito della chiusura del cantiere, **si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione;**

# CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Via G.Milli,13 – Tel. (0861) 248847-8 - Fax(0861)247054 - 64100 TERAMO  
teramo@cassedili.abruzzo.it

- ❖ alla data di chiusura del cantiere, **in caso di omessa richiesta della congruità**, la procedura seguirà **due percorsi alternativi**:
  - **cantiere congruo**: la Cassa Edile invita, tramite PEC, invita l'impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a **richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale** ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale [www.congruitanazionale.it](http://www.congruitanazionale.it), accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione (questi ultimi riportati nella stessa PEC);
  - **cantiere non congruo**: il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 maggio, si intende dal 1° luglio), la Cassa Edile invia, tramite PEC, una nuova informativa all'impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l'opera denunciata **non risulta congrua** e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione (con avviso, per il committente nel caso di appalto pubblico, di non procedere al pagamento del saldo finale).

Nell'informativa sarà specificato che, **qualora non si ottemperi** a quanto previsto in tema di regolarizzazione e di **richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della PEC**, l'impresa verrà segnalata come irregolare alla BNI (Banca Nazionale delle Imprese Irregolari) e che **tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche** di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, **per l'impresa affidataria, del DURC on-line**.

Quest'ultima fase della procedura di *alert*, relativa specificamente al caso in cui il cantiere non risulti congruo, sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023.

Segnaliamo inoltre che l'accordo in oggetto prevede che, in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, fermo restando il limite massimo delle 173 ore mensili, il costo convenzionalmente determinato per la retribuzione del III livello e del V livello, rispettivamente riconosciuti al lavoratore autonomo e al titolare dell'impresa artigiana, è pari a:

- III Livello euro 11,88;
- V Livello euro 13,27.

Ricordiamo, infine, che in caso di inserimento, nel sistema CNCE Edilconnect, di eventuale fattura, che attesti i costi non specificatamente registrati in Cassa Edile, la stessa **deve contenere specificatamente l'indicazione dell'importo della manodopera.**

Restando a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

IL DIRETTORE  
(Dott. Giancarlo Scipioni)



Addì, 7 dicembre 2022 in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,  
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,  
CONFAPI ANIEM e  
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti, in relazione all'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera di cui all'Accordo delle parti sociali del 10 settembre 2020, integralmente recepito dal DM n. 143/2021 e al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative del DM n. 143/2021, anche attraverso un'azione incisiva volta a favorire la formazione e l'informazione di tutti i soggetti operanti nei cantieri e dei committenti pubblici e privati, a garanzia della corretta applicazione dell'istituto

concordano

- che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, è introdotta la *procedura di alert*, individuata nell'ambito della Commissione congruità costituita dalle parti sociali, di cui all'allegato del presente accordo, costituente parte integrante dello stesso;
- che, in considerazione della fase di avvio del sistema congruità nazionale, *per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021)*, le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell'attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa avente ad oggetto ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili. Resta fermo che, a decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE\_Edilconnect, saranno sottoposti alla *procedura di alert*;
- che le Casse Edili/Edilcasse fatta salva, ove ne ravvisino la necessità, la verifica della correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati, non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti anche alla luce della FAQ n. 8 della COM. CNCE n. 803/2021;


- che, in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del D.M. n 143/2021, nonché quanto previsto nella FAQ n. 5 della COM. CNCE n. 798/2021, il sistema CNCE\_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all'indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell'artigianato;
- che, fermo restando che l'inserimento nel sistema CNCE\_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l'indicazione dell'importo di manodopera;
- che, anche alla luce della normativa sulla congruità e stante quanto stabilito nel tempo dalle parti sociali sottoscrittrici, è confermato l'obbligo della denuncia per lo specifico cantiere;
- di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l'analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



LEGACOOP  
PRODUZIONE & SERVIZI



CONFCOOPERATIVE  
LAVORO E SERVIZI  
Firmato digitalmente da:  
Fabrizio Salomoni  
Data: 07/12/2022  
15:46:31


AGCI PRODUZIONE E  
LAVORO



ANAEP  
CONFARTIGIANATO



CNA  
COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI EDILIZIA



CONFAPI ANIEM




FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



## **PROCEDURA INFORMATIVA CONGRUITA'**

### ***Invio alert ai soggetti interessati***

*Alla luce della normativa vigente in tema di congruità e delle valutazioni effettuate nel corso delle riunioni della Commissione Congruità delle parti sociali, si riporta di seguito l'ipotesi di procedura informativa, che il sistema CNCE\_Edilconnect veicola per il tramite della Cassa competente, per l'impresa affidataria e per il committente, suddivisa tra appalti pubblici e privati, al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa stessa con particolare riguardo alla richiesta dell'attestazione.*

#### **APPALTO PUBBLICO**

1. A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE\_EdilConnect, quest'ultima genera una mail-pec all'impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell'impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa *affidataria, anche non edile*, non abbia inserito il cantiere in CNCE\_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE\_Edilconnect all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità.

3. Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, *20 gg prima della fine dei lavori* invio di una Pec all'impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale.

4. *Alla data di chiusura del cantiere*, in caso di omessa richiesta della congruità:

- 4.1** *se il cantiere risulta congruo*, la Cassa, tramite Pec, invita l'impresa affidataria e il committente a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale [www.congruitànazionale.it](http://www.congruitànazionale.it) accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec;
- 4.2** *se il cantiere non risulta congruo*, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (*es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno*), la Cassa invia tramite Pec una nuova informativa al committente e all'impresa affidataria, con cui si segnala che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione, con avviso di non procedere al pagamento del saldo finale (per il committente). Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

È importante sottolineare che l'automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità e, di conseguenza, il sistema CNCE\_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell'inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

***Si precisa che quest'ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023.***

### **LAVORI PRIVATI**

1. A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE\_Edilconnect, quest'ultima genera una Pec all'impresa affidataria informandola che ai sensi del DM n. 143/21 l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell'erogazione del saldo finale del committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa *affidataria, anche non edile*, non abbia inserito il cantiere in CNCE\_Edilconnect ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una Pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE\_Edilconnect all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità.
3. Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, *20 gg prima della fine dei lavori* invio di una Pec all'impresa affidataria con la quale si informa che l'erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l'attestazione di congruità.
4. Alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità:
  - 4.1 *se il cantiere risulta congruo*, la Cassa, tramite Pec, invita l'impresa affidataria a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale [www.congruitànazionale.it](http://www.congruitànazionale.it) accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec.
  - 4.2 *se il cantiere non risulta congruo*, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (*es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno*), invio tramite Pec di una nuova informativa all'impresa affidataria con cui si segnala che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione. Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

E' importante sottolineare che l'automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità

e, di conseguenza, il sistema CNCE\_Edilconnect evidenzierà sin dal momento dell'inserimento del cantiere le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

***Si precisa che quest'ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023***

\*\*\*

*Qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest'ultimo per un'opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE\_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo Pec all'impresa affidataria, per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità.*